



**Comune di
Bellaria Igea Marina**
Provincia di Rimini

GESTIONE DEL TERRITORIO
U.O. LAVORI E SERVIZI PUBBLICI

Pratica: 2021 / OR_161

Ordinanza: 169

Bellaria Igea Marina, **07/05/2021**

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

Oggetto: ORDINANZA BALNEARE COMUNALE - STAGIONE 2021

IL DIRIGENTE AD INTERIM

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO il D.Lgs 112/98

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale".

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 06.03.2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/02".

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione; VISTA la L. 4 dicembre 1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modificazioni.

VISTA l'Ordinanza Balneare n. 1/2019 della Regione Emilia-Romagna, modificata con determina dirigenziale n. 6232 del 09/04/2021 con la quale è stato disciplinato l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica.

VISTA l'Ordinanza balneare regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021, approvata con determina dirigenziale n. 6236 del 09/04/2021.

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 40 del 31.03.2021 al punto 1 che modifica il “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” in relazione allo svolgimento in sicurezza degli stabilimenti balneari e delle spiagge in Emilia Romagna, che prevede facoltà per i comuni di derogare ai limiti di superficie minima ad ombreggio esclusivamente in zone soggette a particolari fenomeni erosivi.

DATO ATTO che l’Ordinanza Regionale di cui sopra attribuisce alle Amministrazioni comunali competenti per territorio la possibilità di disciplinare talune materie con propria ed apposita ordinanza.

VISTO il vigente Piano dell’Arenile.

VISTI in particolare l’art. 1, punto 9, dell’Ordinanza balneare regionale n. 1/2019 e l’art. 1, punto 9, dell’Ordinanza balneare regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021 che consentono ai Comuni di stabilire termini, criteri e modalità diverse per la disciplina degli arenili al fine di incrementare la qualità dell’offerta turistica e delle misure di contenimento e di prevenzione del coronavirus.

VISTA l’ordinanza Comunale n. 348 del 19/11/2019 ordinanza Plastic free.

VISTA la richiesta pervenuta in data 12/02/2021, prot. n. 5556/2021 da parte di “Hera”, con la quale si richiede l’obbligo ai concessionari, di affiggere il cartello riportante l’indicazione “ATTENZIONE: rispettare la distanza di sicurezza dai mezzi per la pulizia della spiaggia”.

VISTA la richiesta pervenuta in data 23/04/2021, prot. n. 14824/2021 da parte dell’”Associazione Noleggiatori Imbarcazioni da Diporto”.

VISTA la nota emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Locale Marittimo – di Bellaria in data 08/04/2016, pervenuta tramite posta certificata a questo Comune in data 08/04/2016, prot. n. 8914 del 09/04/2016, con la quale si presentano alcuni punti di riflessione:

- Anche in caso di servizio di salvataggio in forma collettiva mediante l’elaborazione di apposito piano come da previsione Regionale, l’imbarcazione di emergenza debba essere prevista presso ogni stabilimento balneare.

- Al fine di salvaguardare l’incolumità di eventuali bagnanti, in prossimità dei pontili imbarco/sbarco passeggeri, si propone l’obbligo per i concessionari dei pontili in parola, di apporre apposita segnaletica al fine di impedire la balneazione a ridosso degli stessi, delimitando, altresì, lateralmente i pontili con due linee di boe concatenate di colore arancione fissate stabilmente ai pontili.

VISTA la nota prot. n. 0080290/P del 28/03/2019, pervenuta in questo Comune in data 29/03/2019, prot. n. 11975/2019, da parte del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, avente in allegato quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica in ordine alla possibilità di balneazione degli animali domestici.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 17/11/2020, avente ad oggetto “Indirizzi in merito alla gestione della struttura turistico ricreativa posta sull’arenile antistante il “Parco Pavese” a Igea Marina meglio conosciuta come Beky Bay”, nonché dall’atto di Determina n. 882 del 19/11/2020, avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DELL’AREA REGIONALE ANTISTANTE IL PARCO PAVESE A IGEA MARINA CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA: DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA”.

CIO’ premesso e considerato.

RILEVATO che la gestione amministrativa del demanio marittimo rientra tra le competenze tecniche proprie delle funzioni dirigenziali.

DATO atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto l'art. 20 del vigente Statuto comunale.

SENTITE le Associazioni di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni contenute nell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia-Romagna n. 1/2019 modificata con determinazione dirigenziale n. 6232 del 09/04/2021, nell'Ordinanza balneare regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021 e nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare della Capitaneria di Porto di Rimini.

ORDINA

di integrare l'Ordinanza balneare n. 1/2019 (modificata con determina dirigenziale n. 6232 del 09/04/2021), emessa dalla Regione Emilia-Romagna e richiamata in premessa, dell'Ordinanza balneare regionale straordinaria per il contenimento degli effetti del Coronavirus n. 1/2021 e dell'ordinanza n. 348 del 19/11/2019, anch'essa richiamata in premessa con le seguenti disposizioni da intendersi valide ed applicabili sul tratto di arenile ricompreso nel territorio del Comune di Bellaria Igea Marina nel periodo della stagione balneare estiva ai sensi delle Ordinanze Regionali e disposizioni nazionali citati in premessa che terminerà il 31/10/2021.

Articolo 1 – disposizioni generali:

E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 01:00 alle ore 5:00 del mattino ad eccezione dei proprietari di porzioni di arenile, dei titolari delle concessioni e/o gestori delle attività balneari, dei loro dipendenti (o personale dagli stessi autorizzati) e dei soggetti in possesso di apposita autorizzazione, dei soggetti fruitori delle attività autorizzate oltre detto orario ed in occasione di manifestazioni realizzate direttamente o autorizzate /assentite dall'Amministrazione Comunale.

Struttura "Beky Bay": disciplinata secondo quanto previsto con Delibera di Giunta Comunale n. 179 del 17/11/2020 avente ad oggetto "Indirizzi in merito alla gestione della struttura turistico ricreativa posta sull'arenile antistante il "Parco Pavese" a Igea Marina meglio conosciuta come Beky Bay", nonché dall'atto di Determina n. 882 del 19/11/2020, avente ad oggetto "AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DELL'AREA REGIONALE ANTISTANTE IL PARCO PAVESE A IGEA MARINA CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA: DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA"; nel caso di manifestazioni, verrà aperta al pubblico, indicativamente, dalle ore 17:00 e le manifestazioni dovranno terminare tassativamente alle ore 02:00 del giorno seguente, fatta salva la possibilità di posticipare la chiusura alle ore 03:00 per eventi particolari previo ottenimento di specifica autorizzazione/SCIA.

Le attività artigianali e i pubblici esercizi con licenza stagionale potranno svolgere, la loro attività dalle ore 06:30 alle ore 24:00, e comunque con apertura obbligatoria entro le ore 07:30, fatte salve le serate in cui si tengono le manifestazioni per le quali vige la possibilità di uniformarsi al relativo orario di chiusura della manifestazione se superiore.

I chioschi bar sull'arenile potranno effettuare l'apertura serale dalle ore 21:00 alle ore 01:00, con i limiti e le prescrizioni di cui al punto 3, art. 5 della presente ordinanza, sono tenuti a garantire l'informazione ed il rispetto dei loro clienti a quanto previsto all'art. 3 ultimo comma della presente ordinanza.

Articolo 2 – zone di mare riservate alla balneazione:

La fascia riservata alla balneazione su tutta la zona di mare antistante la costa di Bellaria Igea Marina, è fissata a 400 mt. dalla battigia.

Al fine di assicurare la fruibilità della fascia di libero transito, non intralciare l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso, non ostacolare la normale attività di servizio di salvataggio, i natanti da diporto in dotazione ai titolari di concessioni demaniali marittime che presentano, tra gli scopi della concessione, la locazione/noleggio natanti, potranno essere ancorati nello specchio acqueo immediatamente prospiciente, in orari diurni ai medesimi.

Articolo 3 – prescrizioni sull'uso delle spiagge e del mare:

E' vietato occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia, la fascia di spiaggia (battigia), ampia mt. 5 (ad esclusione del periodo dal 31/07/21 al 29/08/2021 in cui i mt. si riducono a 3), nelle zone davanti agli stabilimenti balneari n. 2, 3, 4, 5, 56, 57, 58, 59, 59bis, 60, 61, 62, 69, 70, 71 e 72 a causa del fenomeno erosivo che ha interessato le zone (per i bagni n. 69 e n. 72 la riduzione dell'arenile di battigia si intende per la parte prospiciente l'edificato).

E' vietato occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia, la fascia di spiaggia (battigia), ampia mt. 5, davanti agli stabilimenti balneari 48, 49, 50, 51; nelle zone davanti agli stabilimenti balneari n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 76, 77 e 77bis, la fascia di spiaggia (battigia), sarà ampia mt. 8 (ad esclusione del periodo dal 31/07/2021 al 29/08/2021 in cui i mt. si riducono a 5).

Nella restante porzione di arenile, è vietato occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia, la fascia di spiaggia (battigia), ampia mt. 5 (ad esclusione del periodo dal 31/07/2021 al 29/08/2021 in cui i mt. si riducono 3), destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti.

Le dimensioni di mt. 3,00, 5,00 e 8,00, sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea.

In ogni caso anche la fascia di spiaggia non in concessione antistante gli stabilimenti balneari è riservata unicamente al transito ed in essa è vietata la sosta per prendere il sole.

Nelle zone 2, 3, 4, 5, 56, 57, 58, 59, 59bis, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 72 a causa del conclamato fenomeno erosivo potranno ridurre la superficie garantendo comunque un'area di distanziamento non inferiore a 10,50 mq fra i sistemi di ombreggio.

Ulteriori spazi di occupazione provvisoria, in estensione alle concessioni già rilasciate, poste fra la fascia di battigia e l'area concessa, potranno in via straordinaria, e al solo scopo di consentire il maggiore distanziamento possibile fra le strutture, e limitare lo stazionamento dei bagnanti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza balneare regionale contenimento COVID n. 1/2021 del 09/04/2021, possono essere rilasciate a cura dell'ufficio demanio, presentando domanda di manifestazione d'interesse, munita dell'attestazione di avvenuto pagamento delle imposta di bollo e delle altre tasse imposte relative come per legge.

A ciascun concessionario dell'attività di locazione di imbarcazioni e natanti è consentito installare nella fascia di libero transito, in sostituzione dell'ombrellone, un solo gazebo aperto della superficie massima di mq. 9, in corrispondenza di ogni posteggio, se autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Al fine di incrementare la qualità dell'offerta turistica, ampliare i servizi di spiaggia, evitare assembramenti in fase di deflusso dei bagnanti, ed offrire in generale, quale misura di contrasto al diffondersi del Covid 19, maggiore disponibilità di spazi fruibili all'aperto, nel periodo 29 maggio 12 settembre, i concessionari degli stabilimenti balneari devono garantire ai soli clienti la possibilità di permanere negli stabilimenti balneari medesimi e di utilizzare i servizi igienici perlomeno fino alle ore 20:30.

In ottemperanza dell'art. 1, nella fascia oraria fra la chiusura dello stabilimento balneare e l'interdizione all'accesso dell'arenile, non è ammesso l'utilizzo delle strutture dello stabilimento, quali, ad esempio, sedie, lettini e giochi.

Articolo 4 – prescrizioni per il transito dei veicoli destinati alla pulizia e manutenzione delle spiagge e prescrizioni per le aree di accoglienza di animali domestici:

Esclusivamente ai mezzi utilizzati per la pulizia delle spiagge e per la manutenzione pubblica è consentito, in via ordinaria, transitare e sostare sull'arenile dalle ore 20:00 di sera alle ore 9:00 del mattino. In via eccezionale, per eventi non ordinari che intensificano la raccolta dei rifiuti spiaggiati, o che comportano la necessità di interventi di manutenzione, la completa esecuzione del servizio di pulizia delle spiagge e di manutenzione potrà protrarsi anche oltre le ore 9:00.

Ad eccezione dei veicoli utilizzati dai concessionari per le attività di cui al punto 3 dell'Ordinanza Regionale n. 2/2004 svolte al di fuori del periodo dell'attività balneare, che sono soggette a comunicazione al Comune competente, e i veicoli di cui all'art. 4 lett. g) dell'Ordinanza Balneare Regionale, qualunque altro mezzo che acceda sull'arenile dovrà ottenere l'autorizzazione direttamente dal Comune. Il transito e l'accesso sull'arenile, dei mezzi utilizzati per installare/trasportare strutture propedeutiche allo svolgimento di manifestazioni, devono essere autorizzati dall'ufficio comunale competente, previa richiesta da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'evento.

Sulle aree demaniali ricomprese e delimitate dal P.P.I. Pubblica dell'arenile è vietato l'accesso di qualsiasi tipo di veicolo e dove c'è segnaletica stradale, vige il Codice della Strada salvo quanto diversamente autorizzato.

I veicoli e i mezzi utilizzati dagli invalidi o portatori di handicap, che non superino i limiti stabiliti dal Codice della Strada, non sono ricompresi nel divieto sopra elencato.

Su tutto l'arenile non è ammessa la circolazione di biciclette.

E' ammessa la realizzazione di modeste opere di montaggio/smontaggio e manutenzione di strutture a carattere precario in relazione a particolari esigenze da contemperarsi con tempistiche indotte da norme a carattere edilizio, da realizzarsi previa accurata delimitazione dell'area interessata dai lavori, per l'intera durata degli stessi, al fine di garantire condizioni di sicurezza per utenti e bagnanti.

Nelle zone di spiaggia libera non sono individuate aree attrezzate ove sia consentito l'accesso agli animali.

Nelle zone di spiaggia libera, sarà possibile delimitare piazzole pari a mq. 12 (4x3) apponendo nella sabbia le segnalazioni a paletti che delimitano l'area di distanziamento fra gli utenti e le loro attrezzature.

Le aree per l'accoglienza di animali domestici devono essere realizzate secondo le previsioni contenute nell'Ordinanza Balneare Regionale e nel rispetto di quanto disposto dall'Ausl, previa comunicazione via pec al comune competente, redatta esclusivamente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmato digitalmente dal richiedente, con allegata planimetria dell'area allo scopo destinata. Nelle zone di mare antistanti gli stabilimenti balneari in possesso di autorizzazione demaniale marittima per poter accogliere animali domestici, si applica il regolamento della Regione Emilia- Romagna, Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica.

Articolo 5 – prescrizioni in merito a pubblicità sull'arenile e manifestazioni eventi:

Richiamata la seguente disciplina per eventi e manifestazioni, devono intendersi ammissibili nei limiti della ferma e rigorosa applicazione del dettato protocollare, normativo nazionale e regionale riguardo alle procedure e prescrizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19, e successive modificazioni, da osservarsi a cura dell'organizzatore.

Previo opportuna istanza da presentare presso l'ufficio comunale competente almeno 15 giorni prima dell'evento, può essere ammessa la pubblicità sull'arenile.

E' possibile svolgere manifestazioni di breve durata, al di fuori di quanto sopra previsto, previa autorizzazione comunale, (ex artt. 68/69 del T.U.L.P.S.), che disciplina le modalità e gli orari delle manifestazioni sportive, ricreative, spettacoli; ai sensi della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 557/PAS/V/003524 del 21/02/2013, sono esenti dal sistema autorizzatorio, soggette a semplice comunicazione, gli spettacoli e/o gli intrattenimenti musicali, gastronomiche, danzanti, ecc., allestiti occasionalmente o per specifiche ricorrenze, sempre che rappresentino un'attività normata complementare e accessoria, rispetto a quelle principali. Sarà cura dell'operatore/cooperativa, informare in

ogni caso tempestivamente il Comune e il Comando della Polizia Municipale, degli intrattenimenti organizzati.

Si rinvia alle linee guida igienico sanitarie vigenti in questo Comune per la disciplina della somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito dell'arenile reperibili anche on line al seguente codice url: <https://www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it/pdf/files/regolamenti/inee%20guida%20in%20materia%20di%20igiene%20alimentare%20con%20firme.pdf>.

Dovrà essere scrupolosamente rispettato quanto previsto dal Regolamento Comunale per la protezione dall'esposizione al rumore degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno approvato con Delibera C.C. n. 24 del 10/02/2004 e successive modificazioni.

L'inizio delle attività restano subordinate al possesso, in capo al titolare intestato, di altre licenze, autorizzazioni o nullaosta, eventualmente limitativi, previsti da disposizioni legislative o regolamentari (quali ad esempio in materia igienico sanitaria, ecc.), pena l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 6 – disciplina delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari:

In riferimento a quanto previsto alla lett. a) dell'art. 5 dell'Ordinanza Balneare Regionale n. 1/2019 che definisce ricomprese nello "stabilimento balneare" o "struttura balneare", tutte le aree e le attrezzature con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile, si precisa che non si fa distinzione alcuna tra arenile statale, comunale e privato.

In riferimento alla lettera A), punto 3, si precisa che, in caso di interventi straordinari che si rendessero necessari per il ripristino della linea di costa, l'utente dovrà presentare comunicazione indirizzata all'ufficio comunale competente, indicando i mezzi utilizzati, le targhe, le date e gli orari di intervento.

In riferimento alla lettera A), punto 6, commi a) e b), dell'art. sopra richiamato, si precisa che, gli accessi agli stabilimenti balneari, devono essere sempre garantiti, secondo le caratteristiche descritte nell'articolo stesso, in corrispondenza di ciascuna strada ortogonale all'arenile e ciò anche in presenza di strada litoranea (viale Pinzon e viale Colombo); tali accessi devono essere quanto più diretti, avere andamento integralmente rettilineo e perpendicolare alla linea di battigia sino al camminamento di collegamento trasversale tra stabilimenti limitrofi e, in presenza di strada litoranea, essere collocati in corrispondenza di segnaletica a terra di attraversamento pedonale, il tutto salvo diverso formale accordo tra titolari di attività balneari.

Tutte le categorie d'esercizio di attività sull'arenile, dovranno essere dotate di dispositivi di ancoraggio degli ombrelloni, che ne impediscano lo sfilamento in presenza di raffiche di vento.

I servizi di soccorso e salvataggio, svolti sia in forma individuale che mediante piani collettivi di salvamento, devono essere assicurati dalle 9:30 alle 18:30 a partire dal 29 maggio fino al 12 settembre 2021.

Dalle ore 13:00 alle ore 15:00, è consentita la parziale disattivazione del salvataggio fino al 50% delle postazioni, purché opportunamente intervallate, dandone comunicazione per mezzo dell'innalzamento della bandiera rossa unitamente a quella bianca; in alternativa è consentita l'interruzione totale del servizio, per un periodo di tempo più limitato, ovvero dalle ore 13:00 alle ore 14:00, dandone comunicazione per mezzo dell'innalzamento della bandiera rossa.

Dovrà essere disposta un'unità d'emergenza presso ogni stabilimento balneare, (anche in caso di servizio di salvataggio in forma collettiva, mediante l'elaborazione di apposito piano come da previsione Regionale).

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti e di impedire la balneazione nei pressi dei pontili d'imbarco, si ritiene opportuno che ai concessionari dei medesimi, sia fatto obbligo di apporre adeguata segnaletica, ben visibile (redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca), da posizionare a ridosso degli stessi; ogni ulteriore misura di sicurezza è da ritenersi facoltativa ed a carico dei concessionari dei pontili, quali responsabili delle strutture.

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei bagnanti, è fatto obbligo ai concessionari, di affiggere il cartello riportante l'indicazione "ATTENZIONE: rispettare la distanza di sicurezza dai mezzi per la pulizia della spiaggia".

Articolo 7 DELIVERY- disciplina dell'attività di ristoro - merchandising:

Con la sola finalità di garantire un servizio ai bagnanti, è ammessa l'installazione di distributori automatici rigorosamente collocati all'interno di fabbricati (cabine o altro impianto comunque tamponato su quattro lati), appartenenti agli stabilimenti balneari, nella cui estensione non sia ricompreso un chiosco bar, istituzionalmente deputato allo svolgimento di detto servizio.

Sulle spiagge del Comune di Bellaria Igea Marina, durante la stagione balneare estiva, al fine di contrastare la diffusione del Covid 19 e, quindi, per evitare assembramenti nei locali e favorire la permanenza all'aria aperta, nel rispetto delle norme igieniche sanitarie e di sicurezza, è consentita a titolo sperimentale per la stagione balneare estiva 2021 (come da art. 1 dell'ordinanza balneare regionale), nell'area demaniale marittima compresa tra la Via Cardano e la Via Murri, ove non sia già compresa una struttura destinata a chiosco-bar, all'interno dello stabilimento balneare o nell'arenile limitrofo in concessione, l'installazione di struttura mobile destinata a servizio di somministrazione di alimenti e bevande (della tipologia "street food" che non dovrà avere collegamenti alle utenze ad esclusione dell'energia elettrica), previa autorizzazione da richiedere nel rispetto della prevista dalla normativa vigente; la struttura de quo, può essere richiesta unicamente dal titolare della licenza commerciale dello stabilimento balneare o dall'affidatario della stessa, e installata esclusivamente sull'arenile di proprietà/in concessione.

Ai soggetti in possesso dei requisiti e dei permessi previsti dalla legislazione vigente, (pubblici esercizi, ristoranti, laboratori artigianali, di generi alimentari, ecc.), è consentito consegnare cibo su ordinazione. Per svolgere il servizio di cui sopra dovranno essere utilizzati piatti bicchieri o altro realizzati esclusivamente con materiale eco compatibile nel rispetto dell'ordinanza n. 348 del 19/11/2019 salvo la deroga contenuta nell'art. 10 seguente.

L'attività di merchandising è consentita, nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente nelle aree non concesse come stabilimento balneare ed espressamente autorizzate ai sensi del regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche.

Articolo 8 – barriere anti sabbia:

I proprietari di porzioni di arenile e i concessionari/gestori di tutte le categorie d'esercizio sono obbligati, entro termine della stagione, ad installare idonee protezioni (il più possibile decorose ed uniformi tra loro, escludendosi l'utilizzo di materiale di recupero), al fine di impedire il depositarsi della sabbia lungo le vie pubbliche confinanti con l'arenile; si precisa che, laddove il concessionario/proprietario non rispettasse quanto sopra indicato, le spese sostenute da questa Amministrazione, sia per l'installazione delle protezioni, che per la rimozione degli accumuli di sabbia dalla strada, saranno addebitati a carico del soggetto (concessionario/proprietario) inadempiente.

Articolo 9 – illuminazione notturna:

Ai fini della tutela e sicurezza delle strutture balneari nonché per una maggiore fruibilità delle spiagge, nel corso delle ore notturne e fino al sorgere del sole, è fatto obbligo a tutti i proprietari di porzioni di arenile e ai concessionari/gestori delle attività balneari insistenti sul demanio marittimo, di illuminare l'arenile di competenza, con facoltà di installare altresì impianti per la videosorveglianza nel rispetto della relativa normativa.

Articolo 10 – plastic free:

Ai fini della tutela dell'ambiente si richiama in ogni sua parte l'ordinanza vigente n. 348 del 19/11/2019, derogandola limitatamente e al solo fine di smaltimento delle scorte accumulate dagli esercenti, entro il 15 luglio 2021 nelle sole situazioni di servizio personale di tali prodotti al tavolo di cui all'area concessionata/privata.

Articolo 11 - disposizioni finali:

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza. I trasgressori saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.

Il Dirigente ad Interim

Fricano Danilo

Firma Digitale